



Servizio Educativo Scolastico (SES)

Definizione del PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1.DEFINIZIONE

Il Servizio Educativo Scolastico (di seguito denominato **SES**), erogato dal Comune, rende operative le disposizioni di cui alla Legge 104/92 art.13 e consiste nell'organizzazione e nella gestione di un sistema di prestazioni professionali di natura educativa e specialistica, svolte all'interno delle scuole da Educatori Professionali e rivolto agli alunni con handicap certificati dai servizi sanitari.

Non rientrano nell'ambito di erogazione del servizio le prestazioni di assistenza igienico – personale (o c.d. “assistenza di base”) che sono di esclusiva competenza dell'istituzione scolastica.

La gestione del Servizio è affidata alla Fondazione Polisolidale Onlus nell'ambito della gestione integrata dei servizi sociali, sociosanitari ed educativi tra i comuni di Sinnai, Burcei e Maracalagonis e verrà svolta avvalendosi di professionisti qualificati.

2.DESTINATARI

L'individuazione dell'alunno in situazione di handicap ha luogo ai sensi della L.104/92 e del DPCM 23 febbraio 2006, n. 185 “Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap”. Detta individuazione costituisce la condizione per l'accesso agli interventi educativi di cui al presente procedimento.

Si individuano come beneficiari del SES i minori diversamente abili ai sensi della legge 104/92 art.3 c. 1 e 3:

- Alunni frequentanti le Scuole Statali e/o Paritarie dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado (scuole medie) situati nei Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei;
- Per gli alunni residenti e frequentanti scuole fuori dai rispettivi territori potranno essere stipulati appositi accordi con i Comuni dove ha sede l'Istituto frequentato al fine di valutare l'attivazione del servizio da parte del Comune di residenza. Tali accordi dovranno disciplinare aspetti di tipo tecnico/amministrativo. A tal fine i minori residenti nei Comuni e frequentanti scuole fuori dai rispettivi territori richiedono il servizio attraverso lo Sportello Telematico della Fondazione Polisolidale. L'attivazione del servizio in favore di alunni residenti nei tre comuni ma frequentanti scuole fuori dal territorio comunale potrà essere disposta solo dopo tali accordi.
- Anche per gli alunni non residenti e frequentanti scuole situate nei territori dei Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei dovranno essere attivati accordi con i rispettivi comuni di residenza. Tali accordi dovranno disciplinare aspetti di tipo tecnico/amministrativo ed economico.



3.MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE

Gli Uffici di Servizio Sociale dei Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei, in accordo con la Fondazione Polisolidale, predispongono ed approvano l'avviso pubblico per la presentazione delle domande per la fruizione del SES.

All'avviso pubblico dovrà essere data adeguata informazione mediante pubblicazione sui siti istituzionali dei Comuni e della Fondazione Polisolidale, presso gli Istituti Scolastici dei tre Comuni nonché mediante altro mezzo ritenuto idoneo a raggiungere i potenziali fruitori e a favorire la più capillare informazione.

L'Avviso indicherà tempi e modalità di presentazione delle istanze.

Il servizio, gestito secondo la modalità del "servizio a domanda individuale" a titolo interamente gratuito, ha carattere di servizio pubblico *ad personam*, quale attività necessaria a garantire, in collaborazione con **l'Educatore Professionale e/o all'Assistente all'Autonomia ed alla Comunicazione (ASACOM)**, con l'insegnante di sostegno e con gli insegnanti curricolari, la piena integrazione degli alunni con disabilità.

4.ACCESO AL SERVIZIO

Le modalità di accesso al servizio SES sono differenziate in tre livelli di gravità della condizione di disabilità in ragione della differente tipologia di bisogno espresso, delle diverse modalità di valutazione del fabbisogno e della conseguente erogazione del servizio all'interno della scuola.

I livelli di gravità si distinguono in *basso, medio, alto* secondo la seguente tabella:

Livello	Ore settimanali	Descrizione
basso	Fino ad un massimo di 3 (settimanali)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Riconoscimento della L.104 non in gravità e non presenza di altre patologie. Nei casi in cui la scuola produca una dettagliata relazione dove si evinca l'esigenza di un aumento ore, le stesse potranno essere estese fino ad un massimo di 5. ➤ Riconoscimento della L.104 in situazione di gravità ma con un buon livello di altri servizi interni alla scuola;
medio	Fino ad un massimo di 5	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Riconoscimento della L.104 in situazione di gravità e non presenza di altre patologie; ➤ Riconoscimento della L.104 in situazione di gravità e con un sufficiente livello di copertura di altri servizi interni alla scuola;
alto	Fino ad un massimo di 8 (ed oltre ma comunque nei limiti delle risorse economiche disponibili)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Riconoscimento della L. 104 in situazione di gravità e presenza di altre patologie; ➤ Riconoscimento della L. 104 in situazione di gravità e con scarso livello di copertura di altri servizi interni alla scuola.

¹ L'Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione dei Disabili (ASACOM) è un assistente ad personam che facilita la comunicazione dello studente con disabilità sensoriali e/o psico-fisiche nelle fasi dell'apprendimento e nell'interazione con l'ambiente che lo circonda. E' una figura professionale prevista dalle disposizioni contenute nell' art. 42 del DPR 616/1977 (Assistenza ai minorati psico-fisici) e dall'art. 13 comma 3 della Legge n. 104/1992 (Obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali).



La valutazione per l'attribuzione delle ore da assegnare allo specifico progetto, secondo i tre livelli di gravità della condizione di disabilità di cui sopra, sarà definita secondo la valutazione tecnico professionale del Servizio Sociale della Fondazione Polisolidale, dei Comuni, in collaborazione con gli Istituti Scolastici ed i servizi specialistici.

Durante il GLO (Gruppo di lavoro operativo), in maniera condivisa e partecipata da tutti gli attori coinvolti, verrà effettuata una valutazione sulle eventuali ore di potenziamento da richiedere, che dovrà essere trascritta in apposito verbale, per poi essere verificata ed approvata dal Servizio Sociale professionale della Fondazione e dai Comuni.

Le Direzioni Didattiche dei rispettivi Comuni nel caso in cui ravvisassero, nel periodo immediatamente successivo all'avvio del servizio, l'esigenza di implementare il numero di ore minimo attribuito per ciascun alunno, dovranno trasmettere entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, via PEC al Servizio Sociale del Comune di riferimento e per conoscenza alla Referente dell'Area Disabilità della Fondazione Polisolidale, specifica richiesta di potenziamento delle ore assegnate in fase di prima attivazione corredata dai verbali integrali delle sedute GLO sottoscritti dal verbalizzante e/o presidente, unitamente ai PEI o estratti del PEI, riportanti i contenuti di interesse del Comune e Fondazione, per l'attivazione del servizio.

Le richieste di ore di potenziamento saranno vagliate, previa valutazione delle risorse disponibili, per i SOLI alunni con disabilità del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e secondaria di primo grado) in quanto destinatari di appositi stanziamenti regionali finalizzati all'attivazione di interventi di supporto.

Pertanto, nel caso di alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, le ore di servizio settimanali non potranno superare le 3 ore, salvo i casi di motivate e particolari situazioni, previa valutazione tecnico professionale, dove potranno essere riconosciute fino ad un massimo di 5 ore.

È necessario che l'intervento di assistenza socio-educativa scolastica preveda una progettualità integrata ai fini del raggiungimento e realizzazione del progetto educativo individualizzato.

Le ore del servizio di assistenza educativa scolastica sono comprensive delle ore destinate all'intervento diretto con l'utenza nonché delle ore destinate a momenti di programmazione, verifica, coordinamento formazione e supervisione (attività indiretta).

a) **ATTIVITA' DIRETTA CON L'UTENZA** Si intende la prestazione di carattere educativo espletata a diretto contatto con gli utenti, sia nell'orario scolastico, che per la partecipazione a gite e/o momenti formativi e ludici organizzati dalla scuola. Tutto ciò all'interno del monte ore definito nel rispetto degli obiettivi previsti dal progetto individualizzato. Pertanto, le attività di accompagnamento, da parte dell'educatore durante i viaggi di istruzione, saranno individuate all'interno del monte orario già assegnato e solo nel caso in cui fossero necessarie ore aggiuntive, in via del tutto eccezionale, dovrà essere richiesta autorizzazione al Comune.

b) **ATTIVITA' INDIRETTA** Si intendono tutte quelle attività funzionali all'attuazione dell'intervento, così come individuate nei singoli Progetti Educativi Individualizzati (P.E.I.), finalizzate alla programmazione, verifica, coordinamento e supervisione:

- stesura della relazione educativa (relazione osservazione o di aggiornamento) da inviare al servizio specialistico di riferimento;
- incontri previsti per la formulazione del PEI e partecipazione alle convocazioni GLO;
- incontri con gli operatori del servizio specialistico;
- incontri di verifica con assistenti sociali;
- incontri di programmazione del team docente quando espressamente si programmano attività ed interventi che coinvolgono l'alunno;
- incontri specificatamente programmati con i genitori alla presenza dell'insegnante di sostegno e/o di classe.



5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CRITERI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'accesso è differenziato tra alunni che hanno usufruito del servizio denominati RINNOVI e coloro che richiedono la prestazione per la prima volta, NUOVE RICHIESTE.

In entrambi i casi, la domanda di accesso al servizio dovrà pervenire perentoriamente **entro e non oltre la data di scadenza fissata nell'avviso**, compilata in ogni sua parte dagli esercenti la responsabilità genitoriale e **presentata esclusivamente attraverso lo sportello telematico della Fondazione Polisolidale** come indicato nei siti internet istituzionali dei Comuni e della Fondazione Polisolidale ONLUS.

L'accesso sarà consentito utilizzando l'identità digitale tramite la modalità di autenticazione SPID o CNS e carta d'identità elettronica.

L'invio delle domande attraverso la procedura telematica, sarà stabilito nell'apposito Avviso pubblico.

Alla domanda, **nel caso di prime iscrizioni** dovrà essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:

- Verbale della commissione medica che attesta lo stato di handicap, ex art. 3 Legge 104/92;
- Diagnosi Funzionale rilasciata da struttura sanitaria pubblica e/o privata convenzionata, aggiornata al passaggio del ciclo scolastico con richiesta motivata di servizio educativo scolastico;
- Documento di carta d'identità del richiedente.

Nelle domande di rinnovo, salvo i casi di passaggio di ciclo scolastico (passaggio dalla scuola dell'infanzia alla primaria, o dalla primaria alla secondaria di primo grado) e/o di revisione della L. 104/92, non sarà necessario allegare le certificazioni sopra citate, poiché già in possesso degli uffici preposti.

Eventuali istanze pervenute oltre i termini previsti dall'Avviso potranno essere accolte, solo previa valutazione delle risorse disponibili e seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle istanze.

La domanda di attivazione del servizio deve essere rinnovata per ogni anno scolastico. Il servizio è reso esclusivamente nelle Scuole Statali e/o Private Paritarie (solo in favore degli alunni certificati ai sensi della L. 104/92).

Anche per gli alunni indicati all'art. 2 lettera b) e c) del presente procedimento (**residenti e frequentanti scuole fuori dai rispettivi territori e/o viceversa**) devono inoltrare la domanda di attivazione del servizio, attraverso lo Sportello Telematico della Fondazione, al fine dell'eventuale stipula di appositi accordi tra gli Enti. Pertanto, il Servizio Sociale della Fondazione, comunicherà al Comune interessato, eventuali nominativi di alunni facenti capo a tale fattispecie, così che quest'ultimo possa predisporre appositi accordi tra Comune di residenza e frequenza. Solo in seguito alla stipula dei medesimi accordi, potrà effettivamente essere attivato il servizio.

L'avvio del Servizio è subordinato:

- all'acquisizione dell'istanza dagli esercenti la responsabilità genitoriale o Tutori tramite lo sportello telematico della Fondazione Polisolidale;
- all'acquisizione della richiesta formale di attivazione del servizio al Comune e per conoscenza alla Fondazione Polisolidale Onlus, da parte del Dirigente dell'Istituto scolastico frequentato, con l'indicazione del numero e dei nominativi degli alunni.

Il servizio, fermo restando la persistenza della gravità che ha determinato l'ammissione, verrà garantito con carattere di continuità per tutta la durata dell'anno scolastico a partire dall'inizio di quest'ultimo, previo accordo con l'istituzione scolastica e la formulazione del progetto di intervento.



5.1. GESTIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE FUORI TERMINE

Il termine previsto per la presentazione delle domande, viene definito dall'Avviso Pubblico. Solo in casi particolari e motivati (es: riconoscimento L. 104/92 avvenuto in data successiva alla pubblicazione dell'avviso), possono essere ammesse istanze presentate oltre il termine.

Le eventuali domande pervenute oltre i termini indicati nell'Avviso Pubblico saranno trattate in seguito alla chiusura del procedimento relativo alle domande pervenute nei termini.

Tali domande, saranno considerate **solo previa valutazione delle risorse disponibili e rispettando l'ordine cronologico di arrivo.**

Pertanto, solo nel caso in cui si rendessero disponibili risorse economiche e seguendo l'ordine cronologico di arrivo, il richiedente potrà beneficiare del servizio.

Il termine di presentazione delle domande è stabilito nell'apposito Avviso pubblico.

5.2. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

La Fondazione Polisolidale, ricevute le domande attraverso lo Sportello Telematico, effettua la prima verifica documentale e avvia attraverso i suoi professionisti qualificati l'istruttoria relativa alle fasi tecnico specialistiche, ovvero presa in carico, valutazione dei bisogni, attribuzione oraria settimanale e formulazione del progetto.

Al termine dell'istruttoria tecnica la Fondazione Polisolidale trasmette a mezzo PEC l'esito ai Comuni unitamente al report allegato al presente atto (allegato A1) debitamente compilato, contenente tra l'altro per ogni beneficiario: la data di avvio del servizio, il numero delle ore assegnate (in fase di primo avvio le ore assegnate non saranno più di 3), i giorni di erogazione del servizio, l'educatore incaricato e la previsione di spesa suddivisa nei trimestri. Verrà inoltre pubblicato sul sito istituzionale dei Comuni e della Fondazione, l'elenco degli alunni ammessi al servizio, con l'indicazione del numero di protocollo assegnato all'istanza a tutela della riservatezza dei beneficiari.

5.3. VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI POTENZIAMENTO DELLE ORE

A seguito di specifica richiesta da parte delle Direzioni Didattiche entro il termine fissato, di potenziamento delle ore assegnate in fase di prima attivazione (di cui al precedente punto **4. ACCESSO AL SERVIZIO**), la Fondazione Polisolidale procederà alla valutazione tecnica anche in merito alla disponibilità delle risorse ed eventualmente al riconoscimento delle ore di potenziamento, dandone successiva comunicazione al Comune al fine di dare riscontro all'Istituto scolastico richiedente.

6. IL RUOLO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

L'avvio del servizio richiede la collaborazione e la partecipazione delle Direzioni Scolastiche.

I Dirigenti degli Istituti Scolastici siti nei tre Comuni, devono inviare alla Pec del Comune e per conoscenza alla Fondazione Polisolidale, quanto prima rispetto all'avvio dell'anno scolastico, una richiesta formale di attivazione del servizio indicando il numero, i nominativi degli alunni, le ore di servizi usufruite (ore di sostegno scolastico per ciascun alunno) e la data per la riunione del GLI (Gruppo Lavoro Inclusione).

Con l'avvio dell'anno scolastico la Referente dell'Area Disabilità, di concerto alla Funzione Strumentale di ciascun istituto scolastico, definisce in base alle esigenze ed ai bisogni individuali di ciascun alunno disabile, le



ore di servizio da assegnare che saranno numero 3 in fase di primo avvio.

Le Direzioni Didattiche, dovranno inoltrare per TUTTI gli alunni richiedenti il servizio:

1. **entro il 30 luglio** di ogni anno, i PEI o estratti del PEI relativi all'annualità precedente, riportanti i contenuti di interesse del Comune e Fondazione per l'attivazione della prestazione;
2. **entro il primo quadrimestre** di ogni anno scolastico, i PEI o estratti del PEI relativi all'annualità in corso, riportanti gli obiettivi per ogni dimensione.

Nel caso in cui si ravvisasse l'esigenza di implementare le ore assegnate in fase di avvio dovranno trasmettere:

- A. **entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno**, formale richiesta alla quale andranno allegati, oltre che i PEI o suoi estratti se non già agli atti, i verbali integrali delle sedute GLO sottoscritti dal verbalizzante e/o presidente, dai quali si evincano le motivazioni della richiesta per la valutazione tecnico professionale sull'eventuale potenziamento orario, alla PEC del Servizio Sociale del Comune e per conoscenza alla Referente dell'Area Disabilità della Fondazione Polisolidale, nei quali dovranno essere indicati:
- Chiare motivazioni delle ore di potenziamento richieste;
 - Ipotesi quantitativa di ore di potenziamento richieste, indicando le ore effettive di frequenza settimanale del minore e le ore settimanali di sostegno assegnate.

Nel caso in cui, pervenissero nuove richieste di attivazione SES nel corso dell'anno scolastico, l'istituto di frequenza, dovrà inviare apposita comunicazione alla PEC del Comune di residenza e per conoscenza alla Referente dell'area Disabilità della Fondazione, evidenziando le ore di sostegno assegnate e di frequenza settimanale del minore.

Per eventuali altre comunicazioni, quali la richiesta di disponibilità dell'educatrice preposta al SES, per uscite didattiche, si chiede agli Istituti Scolastici di seguire la seguente procedura:

- Inviare richiesta formale alla PEC del Comune e alla PEC dell'area Disabilità della Fondazione Polisolidale almeno 15 giorni prima dell'uscita didattica;
- La richiesta deve essere motivata, sottoscritta dal Dirigente Scolastico e familiare dell'alunno. Inoltre, dovrà contenere il numero di ore per i quali l'educatore dovrà essere impiegato;

L'autorizzazione alla presente richiesta verrà vagliata dal Comune e per conto della Fondazione Polisolidale, attraverso una stima delle ore effettivamente maturate e da maturare, non potendo eccedere al budget precedentemente stanziato per singolo alunno.

È compito della Fondazione, curare i rapporti con i Dirigenti scolastici, al fine dell'ottenimento dell'elenco dei nominativi degli alunni, nonché della condivisione della proposta oraria e di accogliere eventuali osservazioni in merito alle attribuzioni proposte.

Gli incontri con i Dirigenti Scolastici devono essere verbalizzati e sottoscritti dai partecipanti.

La Fondazione Polisolidale Onlus provvederà ad inviare apposita comunicazione a mezzo PEC a ciascuna Istituzione scolastica al fine della notifica dell'avvenuta pubblicazione.

7. IL RUOLO DELLA COOPERATIVA INCARICATA ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

La cooperativa Impara con Noi, su richiesta della Referente dell'Area Disabilità della Fondazione, eroga il servizio attraverso suoi professionisti qualificati.

La cooperativa incaricata, avvia nel più breve tempo possibile i contatti con i referenti scolastici per pianificare l'avvio e presentare i professionisti che svolgeranno servizio.



Prima dell'attivazione della prestazione, la cooperativa dovrà comunicare alla Referente dell'Area il nominativo del professionista incaricato e la data di avvio, che inoltrerà all'Istituto di Frequenza al fine di formalizzare l'avvio del Servizio.

La cooperativa avrà l'obbligo di informare la Referente dell'Area Disabilità su ogni variazioni orarie, precedentemente stabilita, di compilare la parte di report fisico relativamente alla data di avvio del servizio, nominativo del professionista incaricato e di predisporre al termine di ogni quadrimestre apposita relazione educativa sul servizio svolto. Inoltre, i professionisti incaricati, su convocazione della scuola, partecipano ai gruppi di lavoro operativi (GLO), al fine di collaborare alla stesura del PEI e alla condivisione di attività inerenti all'alunno.

8. VALIDAZIONE DEL FABBISOGNO

Il report allegato al presente atto (allegato A1) contenente tra l'altro la data di avvio del servizio, il numero delle ore assegnate, i giorni di erogazione del servizio, l'educatore incaricato, definiti per ogni beneficiario e la previsione di spesa suddivisa nei trimestri, sarà validato dal Servizio Sociale di ciascun Comune.

9. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

In assenza di osservazioni pervenute entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli ammessi e degli esclusi sul sito istituzionale dei Comuni e della Fondazione, il servizio s'intenderà accettato nei suoi aspetti quantitativi e prestazionali dai richiedenti e dalla Istituzione Scolastica e pertanto la Fondazione Polisolidale, gestore del servizio procederà all'attivazione degli interventi.

10. ESCLUSIONI

Non sono ammesse le richieste di SES miranti sostanzialmente:

1. alla sola assistenza di base, di competenza esclusiva dell'Istituzione scolastica;
2. ad incrementare le ore di sostegno scolastico;
3. agli alunni non certificati ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 1 e 3;

11. VARIAZIONI E REVOCA DEL SERVIZIO

La Fondazione Polisolidale procederà d'ufficio alla riduzione delle ore attribuite all'alunno nei seguenti casi dando contestuale comunicazione ai Servizi Sociali comunali competenti:

- Le ore di servizio vengono svolte contemporaneamente alle ore di sostegno, salvo casi di comprovata e documentata necessità;
- L'alunno frequenta per un numero di ore inferiore rispetto a quanto dichiarato in fase istruttoria, con effettiva riduzione del tempo di scuola (es. frequenta terapia entrando dopo o uscendo prima da scuola);
- In caso di assenza prolungata, ingiustificata, superiore a 10 giorni;
- In caso di decadenza delle condizioni certificate ai sensi della L.104/92.



12. MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E DEI PROGETTI

La Fondazione Polisolidale dovrà inoltre:

- Compilare il report fisico in formato file Excel predisposto dai Comuni Soci Fondatori, distinto per Comune, con i dati dei minori in carico al Servizio Sociale professionale di Supporto, elencati in ordine alfabetico per cognome dell'alunno.
- inviare, a conclusione dei quadrimestri scolastici, le relazioni sui singoli beneficiari, firmate in originale digitale (con firma elettronica certificata) o in originale scansionato pdf trasmesse mediante PEC o consegnate a mano, dall'educatore professionale referente per ciascun alunno beneficiario del servizio.

13. RICORSI

Avverso il presente procedimento è ammesso il ricorso secondo i termini di legge.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Il DPR n° 616, 24 Luglio 1977, in materia di oneri a carico dell'ente locale per l'assistenza scolastica, Capo VI, artt. 42 e 45;
- La LEGGE n.104/92 art.13 Comma 1: "L'integrazione scolastica si realizza... anche attraverso (...) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da Enti Pubblici o privati. A tale scopo gli Enti Locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 142 dell'8/6/1990...; Comma 3): "Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando ai sensi del DPR 616 e successive modificazioni, l'obbligo per gli Enti Locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati."
- Il D.Lgs n.112 del 31/03/98 art.139 comma 1): "Sono attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti; .c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio";
- La LEGGE n.328 dell'8/11/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - Capo III art. 14;
- La LR 23/2005 Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali);
- **L.R. 9/2006 art. 73** "...spettano ai comuni, in relazione agli istituti del primo ciclo dell'istruzione sulla base degli atti di programmazione regionale adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 3: i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap diversamente abili o in situazioni di svantaggio;
- **L.R. 31/1984 art. 11** – principi generali in materia di diritto allo studio in Sardegna;
- **D.G.R. n. 45/34 del 2/8/2016 e D.G.R. n. 26/42 del 30/5/2017** – principi di competenza.